



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 166/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELENORD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TELENORD”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 38,
COMMA 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CO.RE.COM. LIGURIA CONTESTAZIONE N. 3/2016 - PROC. 50/17/VF-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Liguria del 22 marzo 2013, n.8, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 20 giugno 2014 con l’Autorità, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Liguria l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto Cont. n. 3/16 adottato il 15 marzo 2017 e notificato con raccomandata A/R in data 20 marzo 2017, il CO.RE.COM. Liguria ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nei confronti della società Telenord S.r.l., con sede legale in via XX Settembre, n. 41/3, Genova, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenord*”, a seguito dei controlli effettuati sull’intera programmazione della settimana dal 12 al 18 settembre 2016. In particolare, il predetto Comitato ha contestato la violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei limiti di affollamento orario:

- il 13 settembre 2016 nella fascia oraria 8:00-9:00; valore pari al 31,0%;
- il 17 settembre 2016 nella fascia oraria 12:00-13:00; valore pari al 36,4%;
- il 18 settembre nella fascia oraria 20:00-21:00; valore pari al 29,2%.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato al CO.RE.COM. con nota acquisita il 14 aprile 2017, le memorie difensive ed ha richiesto l'audizione che si è svolta il 26 maggio seguente. La società, in sede di audizione, ha dichiarato quanto già contenuto nelle memorie ribadendo le difformità dei valori di affollamento orario contestati rispetto a quelli trasmessi, come verificabile dal registro dei programmi allegati alla memoria inviata e relativi ai giorni 17 e 18 settembre 2017. In particolare il valore di affollamento orario il 18 settembre 2017 nella fascia oraria 20:00-21:00 è pari al 25% in conformità alla norma. La società ha dichiarato che *«il superamento dei limiti di affollamento orario contestati è stato causato da un errore del tecnico di regia chiamato a sostituire il responsabile del palinsesto che ha ommesso di azionare il dispositivo “Skip punto ora”, disattivando l'interruzione automatica (della pubblicità), alla scadenza del tempo stabilito, cagionando la sovrapposizione tra gli spot delle due fasce orarie adiacenti con conseguente sconfinamento pubblicitario»*. La società ha inoltre evidenziato lo stato di crisi economica in cui versa e al quale sta cercando di far fronte.

Il CO.RE.COM. ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa ed ha proposto la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per un importo pari al minimo edittale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM Liguria, con nota n. prot. 38208 del 14 giugno 2017, ha inviato a questa Autorità la documentazione istruttoria proponendo la sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della società Telenord S.r.l. per il superamento dei valori di affollamento orario nei giorni 13, 17 e 18 settembre 2016.

Dall'esame della documentazione e dalla visione delle registrazioni questa Autorità conferma la violazione riscontrata per le giornate del 13 e 17 settembre 2016, mentre ritiene di accogliere le giustificazioni della società per il giorno 18 settembre 2016 poiché il valore di affollamento riscontrato, a fronte dei 28 *spot* pubblicitari trasmessi e ai 4 *billboard*, è pari al 25% quindi conforme ai limiti della norma.

Alla luce delle suesposte motivazioni, si ritiene di accogliere le giustificazioni della società in merito alla conformità del valore di affollamento orario per il giorno 18 settembre 2016; diversamente, per le altre due giornate si accoglie dunque, parzialmente, la proposta del CO.RE.COM. Liguria, confermando la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per le giornate del 13 e del 17 settembre 2016;

RILEVATO dall'analisi della documentazione versata in atti e, in accoglimento di quanto dichiarato in sede di audizione dalla società poiché il valore di affollamento orario oggetto di contestazione risulta invece conforme alla norma per il giorno 18 settembre 2016, nella fascia oraria 20-21;

RITENUTO altresì di accogliere la proposta di sanzione del CO.RE.COM. Liguria per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nelle giornate del 13 e 17 settembre 2016, come esposto nella contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità in considerazione degli episodi isolati nel corso di due delle giornate sull'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un bilancio 2015 in attivo, anche se quello relativo al 2014 risultava in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilano-vantanove/00) somma corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione moltiplicato per le due giornate in cui è stata riscontrata la violazione, in applicazione del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telenord S.r.l., cod. fisc. 00945590107, con sede legale in via XX Settembre n. 41/3, Genova, fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Telenord*”, di pagare la sanzione amministrativa di 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 166/17/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 166/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi